

Comitato Regionale Lazio
Lungotevere Flaminio, 80
00196 Roma

Corte Sportiva di Appello

Corte Sportiva di Appello Regionale
cortesportiva@lazio.fip.it

Sezione Territoriale del Lazio n.5

Ricorso della “Casilino 23” avverso il provvedimento Comunicato Ufficiale n. 797 del 21.4.26 del Giudice Sportivo Regionale del Lazio, in riferimento alla Gara n. 11121 del Campionato Divisione Regionale 2 del 18.4.26 (tra Castelli Romani Basket e Casilino 23), con il quale sono state comminate:

- a Riccardo Chiavarini (del Casilino 23): squalifica tesserato per 2 gare per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri e per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco e perso definitivamente il contatto visivo con lo stesso, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1a RG rec.,art. 33,3/1b RG,art. 36 RG].

- visto il referto ufficiale della gara in questione e l'allegato rapporto dei due arbitri dove appaiono descritti i comportamenti e le condotte poi sanzionate dal GS;
- visto il successivo provvedimento del Giudice Sportivo Regionale Comunicato Ufficiale n. 797 del 21.4.26 che ha sanzionato Riccardo Chiavarini (capo allenatore del Casilino 23): squalifica tesserato per 2 gare per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri e per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco e perso definitivamente il contatto visivo con lo stesso, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1a RG rec.,art. 33,3/1b RG,art. 36 RG].
- considerato il ricorso in appello, presentato dalla Casilino 23 avverso il suddetto provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale è stato infine chiesto l'annullamento della sanzione nei confronti dell'allenatore Riccardo Chiavarini o in subordine la riduzione della sanzione al minimo, fondando il ricorso sull'assunto secondo cui: l'allenatore Chiavarini usciva temporaneamente dall'area tecnica e si avvicinava all'allenatore della squadra avversaria con il solo intento di sedare gli animi ed avere un chiarimento seppur in modo concitato ed altro scambio verbale concitato sarebbe avvenuto successivamente dopo essere stato espulso e che solo sporadicamente avrebbe preso visione del tabellone segnapunti dal corridoio che porta agli spogliatoi, infine sostiene che non vi sarebbe proporzionalità della sanzione rispetto ai comportamenti;
- disposta per martedì 28 aprile 2026, la convocazione della società appellante davanti alla Corte d'Appello Sportiva del Lazio per la discussione dell'appello;
- ascoltato il rappresentante della società appellante presente alla predetta riunione del 28.4.26, il quale ha ribadito le ragioni come indicate nell'atto di appello;



- ascoltati i due arbitri della partita, nonché i due ufficiali di campo.

Ad avviso della Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio, riunitasi il giorno 28.3.26, il ricorso in appello è infondato e da rigettare per i seguenti

MOTIVI

Innanzitutto è necessario evidenziare e precisare che il Giudice di primo grado per la prima fattispecie (comportamento offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria) ha inteso di fatto ed in sostanza applicare l'art. 33- 3 (comportamenti dei tesserati iscritti a referto nei confronti dei tesserati della squadra avversaria, iscritti a referto, per fatti non attinenti al gioco) 1), lettera (b) del RG, che prevede una squalifica per almeno una gara; mentre per la seconda fattispecie (non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco e perso definitivamente il contatto visivo con lo stesso, dopo essere stato espulso) ha applicato l'art. 36 RG (comportamenti non regolamentari in caso di espulsione) che prevede anch'esso una squalifica per almeno una gara.

Entrando nel merito dei due comportamenti del tesserato Chiavarini che hanno portato alla squalifica per 2 gare per comportamento offensivo di tesserati nei confronti di altri tesserati non in fase di gioco e per non aver definitivamente perso il contatto visivo con il terreno di gioco dopo essere stato espulso, gli arbitri hanno confermato quanto già dagli stessi dichiarato nel rapporto arbitrale allegato al referto, ed hanno ribadito che il Chiavarini durante il terzo quarto di gioco ha abbandonato la sua zona di competenza per recarsi verso la panchina avversaria lamentandosi con toni alti e modalità accese con l'altro allenatore arrivando ad un faccia a faccia e che poi, dopo l'espulsione, ha rivolto offese nei confronti dell'allenatore avversario durante l'uscita dal campo ed infine si posizionava vicino ad un varco che conduce agli spogliatoi per poi di tanto in tanto affacciarsi dalla porta degli spogliatoi per verificare l'andamento dell'incontro.

Anche i due ufficiali di campo hanno confermato che il Chiavarini ha abbandonato la sua zona dirigendosi verso la panchina avversaria con tono acceso e protestatario arrivando a tu per tu con l'altro allenatore e che al momento dell'uscita dal campo a seguito della sua espulsione ha inveito frasi offensive e di tenore minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

La difesa della società appellante non mette in discussione quanto sopra emerso nel corso dell'istruttoria, in quanto non appare sufficiente a dimostrare il contrario, affermare che il Chiavarini usciva solo "temporaneamente" dall'area tecnica e si avvicinava in modo "concitato" all'allenatore della squadra avversaria con il solo intento di avere un chiarimento e che poi l'altro scambio verbale "concitato" sarebbe avvenuto successivamente dopo essere stato espulso e che infine solo "sporadicamente" avrebbe preso visione del tabellone segnapunti dal corridoio per andare negli spogliatoi.

Infatti si rammenta che l'art. 36 (Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione) precisa espressamente che "i tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



SPONSOR



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



spogliato". Pertanto il tesserato non recandosi immediatamente e definitivamente negli spogliatoi, ha violato la disposizione normativa.

In conclusione il GS ha applicato correttamente il R.G., e pertanto le sanzioni applicate dal GS nei confronti del tesserato Chiavarini appaiono giuste, congrue e proporzionate.

PQM

La Corte rigetta l'appello presentato dalla Casilino 23 per il proprio tesserato Chiavarini in quanto infondato e conferma i provvedimenti adottati dal G.S. di primo grado.

Roma, 19.05.2026

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio



Avv. Renato Leardi Presidente – Presidente
Avv. Paolo Rocchi – Vicepresidente estensore
Avv. Antonio Porpora - Vicepresidente
Avv. Luca Penso – componente
Avv. Piergiorgio Mencacci – componente
Avv. Daniele Vitale – componente



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR

FORNITORI UFFICIALI